

**ALLEGATO 3**  
**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

IMA Italia Assistance S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.239 del 11/10/1993. Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00114. Capogruppo del Gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance, iscritto nell'Albo Gruppi n. 025. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMA S.A.

Sede Legale: Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI).

Tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it), e-mail: [assistance@imaitalia.it](mailto:assistance@imaitalia.it), PEC: [imaitalia@pec.imaitalia.it](mailto:imaitalia@pec.imaitalia.it).

**SEZIONE II**

**Informazioni sul modello di distribuzione**

**SEZIONE III**

**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

**SEZIONE IV**

**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

IMA Italia Assistance S.p.A. non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice.

**SEZIONE V**

**Informazioni sulle remunerazioni**

Il compenso percepito da eventuali dipendenti di IMA Italia Assistance S.p.A. direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione è costituito da una retribuzione fissa annuale in conformità dei CCNL applicati e delle norme vigenti ed eventualmente da un elemento variabile, erogato annualmente, in base al raggiungimento di obiettivi concordati tra l'impresa ed il dipendente.

**SEZIONE VI**

**Informazioni sul pagamento dei premi**

**SEZIONE VII**

**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail: [imaitalia@pec.imaitalia.it](mailto:imaitalia@pec.imaitalia.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società secondo le modalità meglio dettagliate nei DIP Aggiuntivi.
- b. È prevista la possibilità per il Contraente di
  - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
  - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
- c. L'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo.

**SEZIONE VIII**

**Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

Il contraente:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per la lettura di tutte le pertinenti informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo.
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.